



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 21 Febbraio 2022

EDITORIALI

[La 71esima puntata di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

DICHIARAZIONI

[L'Ace innovativa nel modello Redditi SC 2022](#)

di Federica Furlani

IVA

[Invio merce in Ue senza immediato passaggio di proprietà e modelli Intra 2022](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

[Interconessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0](#)

di Debora Reverberi

LAVORO E PREVIDENZA

[Le aliquote 2022 per gli iscritti alla Gestione Separata Inps](#)

di Luca Mambrin

ARCHITETTURA D'INTERNI

[Philippe Starck: il design e l'architettura](#)

di Ornella Reitano - Architetto

EDITORIALI

La 71esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, commenteremo innanzitutto il **decreto prezzi massimi del Ministero della Transizione Ecologica**, che, pur essendo stato firmato dal Ministro Cingolani lo scorso 14 febbraio, non è ancora approvato in Gazzetta Ufficiale.

Da evidenziare al riguardo come il **decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** e le nuove regole si applicheranno agli interventi per i quali la **richiesta del titolo edilizio**, ove necessario, **sia stata presentata successivamente** a tale momento.

Da segnalare anche il [**provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 46900 del 14 febbraio**](#) relativo alla **comunicazione che devono fare gli amministratori di condominio per gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali**: vanno comunicati all'anagrafe tributaria entro il prossimo 16 marzo i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente da condomini relativamente a interventi edilizi che hanno interessato le parti comuni.

Per quanto concerne la **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo avuto nella settimana appena trascorsa **1 circolare, 3 risoluzioni e 4 risposte ad istanze di interpello**.

La [**circolare n. 4/E**](#), pubblicata **venerdì 18 febbraio**, analizza le **novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in relazione alla determinazione dell'Irpef**, in particolare per quanto riguarda gli interventi su aliquote, scaglioni e detrazioni e le modifiche al trattamento integrativo della retribuzione.

Viene anche affrontata la questione dell'**esclusione dall'applicazione dell'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni individualmente.**

Importanti anche le conclusioni raggiunte dall'Agenzia nella [risoluzione n. 8/E del 15 febbraio](#), che si occupa del **nuovo comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio** (inserito dalla legge di bilancio 2022): le norma prevede che, per gli **interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici** per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il superbonus si possa continuare ad applicare nella misura del **110%** per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2025**, ma soltanto a **determinate condizioni**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, illustrerà le **novità** riguardanti la **compilazione della Certificazione Unica 2022**, che, come noto, dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il prossimo **16 marzo** (scadenza, che, invece, slitta al **31 ottobre** per le certificazioni contenenti **esclusivamente redditi esenti o non** dichiarabili mediante la **dichiarazione dei redditi precompilata**).

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** esaminerà le **nuove voci di spesa** eleggibili al **credito d'imposta formazione 4.0** a partire dal **biennio 2021/2022**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle **violazioni meramente formali** che sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante il comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale sancisce la **non sanzionabilità** di quei comportamenti che si traducono in una mera violazione formale che non genera alcun debito d'imposta.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

DICHIARAZIONI

L'Ace innovativa nel modello Redditi SC 2022

di Federica Furlani

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

La Sezione del **quadro RS** del modello Redditi SC 2022, dedicata alla Deduzione per capitale investito proprio (ACE), ha subito un profondo *restyling* al fine di permettere l'inserimento dei dati necessari al calcolo della c.d. **“Ace innovativa”** di cui all'[articolo 19 D.L. 73/2021](#), a cui è dedicato il **rgo RS112A**; agevolazione che per il 2021 si aggiunge alla deduzione **Ace ordinaria** di cui all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#), a cui è dedicato il **rgo RS113**.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)							
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato		
RS112A	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00		
CREDITO D'IMPOSTA								
	Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato		
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00		
	Ceduto	Rimborso	Transparenza/consolidato		Residuo	Riversato		
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00		
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)								
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00			
	Minor importo		Rendimento	Codice fiscale				
RS113	6 ,00		7 ,00	8 ,00				
	Rendimento attribuito		Eccedenza preegressa		Eccedenza non attribuibile			
	9 ,00		10 ,00	11 ,00		12 ,00		
	Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile			
	12 ,00		13 ,00	14 ,00		15 ,00		
RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza preegressa		Rendimenti totali			
	Addizionali		1 ,00	2 ,00		3 ,00		
	Eccedenza preegressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP			
	4 ,00		5 ,00	5A ,00		6 ,00		
RS115	Interpello		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017					
	1		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	
	2 ,00		3 ,00	4 ,00		5 ,00		
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
	6 ,00		7 ,00	8 ,00		9 ,00		
	Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati		10 ,00		11 ,00	

L'Ace innovativa si quantifica applicando il **coefficiente del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021**, che rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro**, a prescindere dal patrimonio netto al 31.12.2021.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell'agevolazione, per l'Ace innovativa è prevista, oltre alla deduzione dal reddito, la possibilità di richiedere, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il riconoscimento della stessa sotto forma di **credito d'imposta**, determinato applicando al rendimento nozionale l'aliquota Ires, da utilizzare in compensazione nel modello F24; credito d'imposta che può anche essere chiesto a **rimborso o ceduto**.

Le modalità, i termini di presentazione, il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le **modalità attuative** per la cessione dello stesso sono state definite con [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17.09.2021](#).

Per quanto riguarda le modalità compilative va evidenziato che gli **incrementi del capitale proprio rilevano** ai fini dell'Ace innovativa, a differenza di quanto previsto per l'Ace ordinaria, **a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

In ogni caso, per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell'Ace innovativa 2021 a motivo del superamento del limite dei 5.000.000 di euro, e che viene utilizzata ai fini dell'Ace ordinaria, continua ad operare la **regola del ragguaglio temporale** prevista ordinariamente per i **conferimenti in denaro e assimilati**.

Di conseguenza, nel caso, ad esempio, di un **aumento di capitale effettuato in data 30 dicembre 2021** per un importo di 6 milioni, l'incremento soggetto ad Ace ordinaria (1 milione), da valorizzare con il coefficiente dell'1,3%, si assume, ai fini del calcolo, *pro rata temporis* dal 30 dicembre 2021.

Tuttavia, nel caso di **società costituita in corso d'anno**, con capitale versato in denaro, poiché il rendimento è commisurato su base annuale, questo dovrà essere in ogni caso **ragguagliato alla durata dell'esercizio se diversa da 12 mesi**, al pari di come avviene nella determinazione dell'Ace ordinaria.

Per quanto riguarda le **riduzioni e le sterilizzazioni antielusive (articolo 10 D.M. 03.08.2017)**, nonché il **tetto costituito dall'incremento di titoli e valori mobiliari** diversi dalle partecipazioni (**articolo 5, comma 3, D.M. 03.08.2017**), nel caso di società che disponga anche di una base **Ace pregressa e/o di incrementi del 2021** eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace, come chiarito dall'Agenzia Entrate con le risposte a Telefisco del 27.1.2022, queste si imputano **prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace** e per l'eventuale quota eccedente **andranno a decurtare gli incrementi rilevanti ai fini dell'Ace ordinaria**.

Ad **esempio**, nel caso di:

- base Ace ordinaria (2020) pari a 1.000.000;

- incrementi da Super Ace (2021) pari a 700.000;
- decrementi di capitale proprio realizzati nel 2021 (articolo 5) pari a 150.000;
- sterilizzazioni (articolo 10) pari a 100.000,

i **decrementi di capitale del 2021** (pari a 150.000) e le **sterilizzazioni dovute all'applicazione delle norme antielusive** saranno imputati interamente a riduzione della super Ace (700.000-250.000).

Le colonne dalla 5 in poi del **rigo RS112A** sono dedicate infine all'ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto ed ottenuto la **trasformazione della deduzione Ace innovativa in credito d'imposta**.

Ricordiamo che, a seguito della presentazione della **Comunicazione Ace, che può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (**30 novembre 2022**), è rilasciata, entro 5 giorni, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l'Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il **riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta e l'autorizzazione al suo utilizzo**.

Ottenuto il riconoscimento (il credito d'imposta riconosciuto va indicato nella **colonna 7** del rigo RS112A), lo stesso può essere **utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento** in denaro o dal **giorno successivo alla rinuncia** o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#); compensazione da indicarsi in **colonna 11** del rigo RS112A;
- può essere chiesto a **rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato; rimborso da indicarsi in **colonna 13** del rigo RS112A;
- può essere **ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente; la cessione va indicata in **colonna 12** del rigo RS112A;
- può essere **trasferito al consolidato fiscale**, nel caso di società che aderisce a questo istituto; in tal caso il credito trasferito va indicato in **colonna 14** del rigo RS112A.

IVA

Invio merce in Ue senza immediato passaggio di proprietà e modelli Intra 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo proposto una sintesi dei nuovi **modelli** e delle **istruzioni** degli elenchi **riepilogativi Intrastat 2022**, volti ad accogliere le novità previste dal Regolamento Ue n. 2020/1197, in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali.

Tra le novità in argomento, ai fini del presente contributo, ci soffermiamo sul campo **“Natura della transazione”** che, da quest’anno, viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni.

I soggetti di cui all'**articolo 6, comma 4, Decreto ministeriale 22.02.2010**, vale a dire i soggetti che **hanno realizzato nell’anno precedente**, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle **spedizioni** o degli **arrivi superiore a euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla **disaggregazione a 2 cifre** (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti **gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla natura della transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, ossia esponendo **solo i dati contenuti nella colonna A** (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

La nuova **tabella B – di seguito riepilogata** – pare ricoprendere **diverse casistiche di compilazione nuove**, che richiederebbero una circolare esplicativa con **chiarimenti ufficiali**, per aiutare gli operatori che si apprestano a compilare i dati riferiti alla prima mensilità di gennaio 2022, in scadenza il 25 febbraio.

Colonna A	Colonna B	Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un 1 effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario	Vendita/acquisto a titolo definitivo,A fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
	2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	Restituzione di merci B
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario	Sostituzione di merci restituite Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
	1	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
	2	Leasing finanziario
	3	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
	4	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
	2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro
	1	
	2	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi	

	esportazione)	2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzi tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto	-	-	G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi	H
		9	Altra	

Analizziamo, in particolare, la **natura della transazione 3 – Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario.**

La descrizione, in base alle istruzioni, ricomprende pertanto le operazioni **in cui il passaggio della proprietà avviene in un momento successivo alla movimentazione della merce**, oppure le ipotesi di trasferimento di proprietà senza corrispettivo.

Concentrandoci sulla prima parte della fattispecie in argomento, quella ragionevolmente più condivisibile, **la lettura della colonna B aiuta a definire quali casistiche vanno ricomprese:**

1. **vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito** (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
2. **vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)**
3. Leasing finanziario

Così, ad esempio, il cedente che invia merce in **conto visione in altro Stato UE** nel mese di gennaio 2022, registra l'operazione nel registro di carico/scarico di cui all'[articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#), senza compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.

Quando il cliente UE decide di acquistare la merce, ad esempio, nel mese di febbraio 2022, il cedente italiano emette la sua fattura di vendita e compila il modello Intra 1bis di febbraio riportando **il codice 3 nella natura transazione** (colonna A) ed **il codice 2** nella colonna B (per i

soggetti che superano la soglia dei 20 milioni di euro).

Analoghe conclusioni valgono per i **contratti di call off stock dal 2022**.

Si ricorda che il **D.Lgs. 192/2021** ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”**, in attuazione della Direttiva Ue 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Conseguentemente nei modelli Intrastat è stata introdotta una **nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off stock (Intra 1sexies)**. A differenza di quanto visto in precedenza, nel modello Intra 1sexies occorre segnalare la **movimentazione della merce verso/da lo Stato membro del depositario**, nel rispetto delle condizioni che regolano tale contratto (identità certa ed iscrizione al Vies della controparte UE destinataria della merce, acquisto entro 12 mesi dall'arrivo della merce nel territorio dello Stato membro, tenuta del registro di cui all'[articolo 50, comma 5-bis, D.L. 331/1993](#), etc.).

Esemplificando, il cedente italiano che **invia nel mese di gennaio 2022 della merce al depositario** in un altro Stato membro, con prelievo della stessa nel mese di marzo 2022, **ai fini Intrastat deve:**

- **compilare l'Intra 1sexies del mese di gennaio**, riportando i **dati del destinatario UE** (colonna 2 e 3) ed il **codice 1** – Trasferimento di beni – **nella colonna 4** (Tipo operazione).
- **compilare l'Intra 1bis del mese di marzo**, riportando i dati relativi alla cessione della merce ed il **codice “32”** nelle colonne A e B dedicate alla **Natura della transazione**.

AGEVOLAZIONI

Interconnessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

L'**interconnessione** di un bene materiale incluso nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e di un bene immateriale incluso nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 è **requisito imprescindibile per la fruizione del credito d’imposta 4.0**, secondo intensità, massimali e modalità di compensazione definite dalla **disciplina agevolativa in vigore nel momento di effettuazione o nel momento di prenotazione dell’investimento**.

Il tema dell'**interconnessione** c.d. “**tardiva**” emerge ogniqualvolta si verifichi un **disallineamento temporale** tra:

- anno di entrata in funzione del bene;
- anno di interconnessione del bene.

Gli effetti dell'**interconnessione “tardiva”** sono stati oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in una molteplicità di documenti di prassi, dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) alla [circolare AdE 9/E/2021](#), dalla [risposta all’interpello 394/2021](#) alla più recente [risposta 71/2022](#).

Il **criterio generale** da adottare, in caso di interconnessione realizzata in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di entrata in funzione del bene, consiste **nell’adeguamento dell’intervallo temporale di fruizione del credito**, con **slittamento in avanti del dies a quo per la compensazione in misura piena** e conseguente **differimento del termine finale di fruizione**, **preservando la durata del periodo minimo di compensazione** (tre quote annuali di pari importo decorrenti dal momento di interconnessione secondo la disciplina dell’[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#)).

Sin dai tempi dell’iperammortamento, come precisava la [circolare AdE 4/E/2017](#), era prevista la **fruizione anticipata, in misura ridotta, dell’agevolaione a partire dal momento di entrata in funzione del bene**.

Questa modalità di fruizione è ammessa *ex lege* ([articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#)) anche per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali e, in base a quanto chiarito dalla [circolare AdE 9/E/2021](#), rappresenta **una facoltà per il contribuente**: “*nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta “in misura ridotta” fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”*”.

Restano confermate le seguenti **modalità di calcolo della quota di credito d'imposta in misura piena, nel caso in cui ci sia avvalsi della fruizione anticipata**: l'importo fruibile a partire dall'anno di interconnessione dovrà dapprima essere **decurtato di quanto già fruito in precedenza in misura ridotta e successivamente essere suddiviso in tre quote annuali**.

Ad esempio, in caso di acquisto ed entrata in funzione di un bene materiale 4.0 nel 2021 con costo pari a 90.000 euro e interconnessione nel 2022, l'impresa potrebbe aver optato per:

- la **fruizione nel 2021 della prima quota di credito spettante in misura ridotta**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1054, L. 178/2020](#), pari a 3.000 euro ($90.000 \times 10\% / 3$);
- la fruizione a partire dal 2022 della quota di credito in misura piena, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1054, L. 178/2020](#), pari a 14.000 euro ($(90.000 \times 50\% - 3.000) / 3$).

La [risposta all'interpello 394/2021](#), resa dall'Agenzia delle entrate su parere tecnico del Mise, ha lasciato un segno indelebile sull'interconnessione “tardiva”, operando **un distinguo fondamentale sulle cause del disallineamento temporale**.

Non risulta infatti ammissibile un ritardo nell'interconnessione giustificato da adeguamenti o integrazioni al bene per renderlo idoneo, dopo la sua entrata in funzione, a soddisfare le caratteristiche tecnologiche previste [dall'allegato A](#) annesso alla L. 232/2016, mentre è legittima l'adozione o l'adeguamento dell'infrastruttura informativa aziendale per realizzare l'interconnessione.

Il recente chiarimento delle Entrate contenuto nella risposta all'interpello 71/2022 circa **il momento di effettiva interconnessione** statuisce che: “*In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricoprendere “qualsiasi” periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente*”.

Le caratteristiche tecnologiche e il requisito di interconnessione devono essere preservati per l'intera durata dell'agevolazione e spetta all'impresa beneficiaria documentarli tramite “un'adeguata e sistematica reportistica”: ciò è coerente con la *ratio* dell'agevolazione di incentivare e sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese affinché operino effettivamente e costantemente in base al paradigma 4.0.

Ai fini della fruizione del beneficio 4.0 l'impresa è inoltre tenuta a produrre la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro o **perizia tecnica asseverata** o attestato di conformità) attestante, oltre l'inclusione dei beni negli elenchi degli [allegati A e B alla L. 232/2016](#) e il possesso dei requisiti tecnologici, il soddisfacimento del requisito di interconnessione.

L'acquisizione “tardiva” della perizia tecnica asseverata, pur rappresentando una fattispecie diversa, **produce i medesimi effetti dell'interconnessione “tardiva” sulla fruizione del credito d'imposta.**

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate da ultimo nella recente [risposta all'interpello 62/2022](#), preceduta dai chiarimenti contenuti nelle [risoluzioni Ade 152/E/2017](#) e [27/E/2018](#), **non esiste un termine di decadenza per l'acquisizione dei documenti suddetti e la “tardiva” perizia, “in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”**.

Nel caso prospettato nell'istanza di interpello 62/2022 di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017 con perizia giurata acquisita nel 2021, l'impresa può fruire:

- **del superammortamento per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 (dall'anno di entrata in funzione e interconnessione);**
- **dell'iperammortamento a partire dal periodo di imposta 2021 (dall'anno di acquisizione della perizia).**

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote 2022 per gli iscritti alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Master di specializzazione **LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri di più >](#)

Nella recente [circolare n. 25/2022](#) l'Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l'anno 2022 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

- L'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 35/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26,...) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita per **l'anno 2022 al 33%**;
- la L. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i **collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca** con borsa di studio, i **titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**; tale aliquota, a decorrere dal **1° gennaio 2022**, è aumentata all' **1,31%** per effetto della modifica introdotta dall'[articolo 1, comma 223, L. 234/2021](#).

Continuano invece a rimanere **esclusi** dall'applicazione contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL (pari all'1,31% a decorrere dal 1°gennaio 2022) i compensi corrisposti come:

- **componenti di commissioni e collegi;**
- **amministratori di Enti locali;**
- **venditori porta a porta;**

- attività di **lavoro autonomo occasionale**;
- **associati in partecipazione** non ancora cessati;
- **medici in formazione specialistica**.

La [**circolare Inps 25/2022**](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, della L. 296/2006.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2022 è stabilita al 24%**.

Professionisti:

- l'[**articolo 1, comma 165**](#), della **Legge di Stabilità 2017** (L. 232/2016) ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale);
- l'[**articolo 1, comma 398**](#) della Legge di Stabilità 2021 ha disposto **un aumento dell'aliquota** pari a **0,26% per l'anno 2021** e pari allo **0,51% per l'anno 2022 e l'anno 2023**. Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2022 è stabilita al 24%**.

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2022**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2022
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquota 2022

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 35,03%

quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72%

quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2022 è stato fissato ad euro 105.014**, mentre il reddito minima per l'accrédito contributivo ammonta ad euro 16.243.

Per i **collaboratori e figure assimilate** la **ripartizione** dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di **1/3 e 2/3**, mentre **l'obbligo di versamento è in capo all'azienda committente** che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite modello F24 telematico (o modello "F24 EP") per le amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i **professionisti** iscritti alla **Gestione Separata** l'onere contributivo è interamente a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito.

La [circolare n. 25/2022](#) dell'Inps ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2021** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2021.

ARCHITETTURA D'INTERNI

Philippe Starck: il design e l'architettura

di Ornella Reitano - Architetto

Architetto, designer, rivoluzionario, anticonvenzionale... stiamo parlando del francese **Philippe Starck**, soprannominato "*L'Enfant terrible*", conosciuto per le sue opere nel campo del design, dell'arredamento e dell'architettura.

Sicuramente avrai visto, acquistato o regalato degli oggetti progettati da Philippe Starck. Molto famosi e diffusi sono gli oggetti per la casa e l'arredamento realizzati da grandi aziende come Alessi e Kartell.

Tra i modelli che hanno avuto più successo e sono tutt'oggi molto apprezzati troviamo le sedie **Louis Ghost** e **Victoria Ghost** realizzate in policarbonato trasparente destinate sia alle abitazioni che ai ristoranti e ai locali per la ristorazione in genere. Sono molto versatili proprio per la loro trasparenza e il loro abbinarsi perfettamente a diversi materiali e colori.

Ma l'oggetto che più identifica Philippe Starck è lo Spremiagrumi **Juicy Salif** progettato verso la fine degli anni '90 per **Alessi**. Un oggetto che deve la sua forma alla funzione ma con un occhio anche ai materiali. Non a caso oggi è un'icona del design ed è esposto al **MoMA di New York**.

Nasce da un intuito che l'artista ebbe mentre si trovava in un locale in provincia di Livorno, precisamente sull'isola di Capraia, e che per cogliere immediatamente l'idea nata dall'ispirazione del momento, i primi schizzi furono disegnati sulla tovaglia di carta della pizzeria in cui si trovava.

Philippe Starck ha sempre progettato e pensato ai suoi oggetti come elementi che avevano come compito principale la funzione oltre che la forma. Un oggetto deve prima essere utile e poi bello. La sua missione è quella di rendere il **design alla portata di tutti e migliorare la vita delle persone** che con i suoi prodotti entrano in contatto. Dicendolo con le sue parole "*Migliorare la qualità cercando di renderla accessibile al maggior numero di persone, a prezzi accessibili*".

Ma non solo nel design, Philippe Starck ha avuto un ruolo importante anche nel campo della progettazione architettonica; sono 10.000 infatti i suoi progetti in questo settore.

Nonostante abbia lavorato in progetti come l'ampliamento dell'*Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs* di Parigi e abbia avuto tra i suoi clienti lo stilista **Jean Paul Gaultier**, la vera spinta in questo settore gli arriva dall'incarico da parte del presidente **François Mitterrand** per

la progettazione della sua **suite all'Eliseo**.

Molti sono i progetti per strutture ricettive e strutture per la ristorazione come ad esempio:

- Cafè Costes, Parigi
- Paramount Hotel, New York
- Ristorante Theatron, Città del Messico
- Ristorante Manin, Tokyo
- Ristorante Teatriz, Madrid
- Boutique Hugo Boss, Parigi
- Delano Hotel, Miami
- Mondrian Hotel, Hollywood, Los Angeles

In generale, lo stile di questo grande personaggio può essere riassunto con le sue stesse parole: *"Sovversivo, etico, ecologico, politico, umoristico... ecco come vedo il mio dovere di designer"*. E questa sua peculiarità applicata ai suoi progetti gli ha permesso di ricevere premi prestigiosi come l' *Honor Award dell'American Institute of Architects* nel 1992.

Possedere un oggetto pensato, ideato e progettato da Philippe Stark non è solo avere un pezzo di design del momento che possiamo esporre nelle nostre case o nei nostri giardini. Abbiamo molto di più. Abbiamo un oggetto pensato per rispettare l'ambiente, per svolgere una funzione utile, rispettoso del patrimonio umano e naturale, pensato per poter essere acquistato dalla maggior parte delle persone senza differenze sociali.

